

DELIBERA N. 93/04/CSP

**Procedimento nei confronti della società'
Canale 55 S.r.l.
(Emittente televisiva "Canale 55")
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2003, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 25 maggio 2004 (prot. n. 206/EA/04/NA), recante:

- la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale - Ministero delle Comunicazioni - per il Friuli Venezia Giulia dell' 11 maggio 2004, nella quale si rileva la presunta violazione da parte della società Canale 55 S.r.l., emittente televisiva locale "Canale 55", della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto ha mandato in onda, in data 10 maggio 2004, alle ore 18.34, 18.35, 19.34, 19.35, 22.29 e 22.30, un messaggio autogestito a pagamento nel quale veniva presentato quale candidato a Presidente della Provincia di Pordenone il Sig. Sergio Zaia, con la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" e "Zaia Presidente", e solo negli ultimi secondi, al posto della parola "Presidente", veniva trasmessa la dicitura "Intesa Democratica", senza l'indicazione, quindi, del soggetto politico committente;
- la richiesta, da parte del suddetto Comitato regionale per le comunicazioni, di invio delle memorie relative alle trasmissioni in oggetto (prot. n. VA/835/04 dell' 11 maggio 2004);

- la memoria giustificativa dell'emittente televisiva in oggetto in data 11 maggio 2004, nella quale la medesima s'impegna a rettificare la dicitura all'interno del messaggio autogestito a pagamento, eliminando la parola "Presidente" e segnalando, per l'intera durata, l'indicazione del soggetto politico committente;
- la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia n. 71 del 19 maggio 2004, contenente la proposta di archiviazione in relazione alla fattispecie in questione;

PRESA visione delle registrazioni, pervenute in data 29 maggio 2004 (prot. n. 243/EA/04/NA), concernenti i programmi di informazione in questione;

CONSIDERATO che alla trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento da parte di emittenti televisive locali risultano applicabili le disposizioni dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la norma che ne costituisce attuazione, recata dall'articolo 14, comma 1, della delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004;

CONSIDERATO che, ai sensi delle citate disposizioni normativa e regolamentare, in particolare l'articolo 14, comma 11, della delibera n. 60/04/CSP, nella trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento l'indicazione del soggetto politico committente rappresenta un elemento costitutivo dei messaggi stessi, al fine della identificazione come tali;

RILEVATO, nel caso di specie, che l'emittente televisiva ha comunicato l'intenzione di rettificare la trasmissione di detti messaggi, attraverso l'inserimento dell'indicazione del soggetto politico committente;

RILEVATO, per l'effetto, che nelle trasmissioni oggetto di segnalazioni non sussistono le violazioni del combinato disposto di cui all'articolo 11-quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 14, comma 11, della citata delibera n. 60/04/CSP;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA -
l'archiviazione degli atti;

- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 3 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEG ETARIO GENERALE
Silvana Nouglian